



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale

"BOER-VERONA TRENTO"

Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA

Tel. 090.42910/fax 090.3710517 **MEIC893003** C.F. 80007240833
meic893003@istruzione.it meic893003@pec.istruzione.it

www.icboerveronatrento.edu.it



Circolare n. 86 del 03/11/2025

Alle famiglie
Ai Docenti
Al DSGA
Al Registro Elettronico ARGO
Agli Atti

Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica
— Legge n. 159 del 13/11/2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano" e Nota USR Sicilia n. 45543 del 12/09/2025

Il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. *Decreto Caivano*, convertito nella Legge 159 del 13/11/2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art. 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.lgs. 297/1994), rubricato "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione", introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570-ter c.p.).

La normativa vigente (Legge 296/2006, art. 1, comma 622) prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

L'obbligo di istruzione costituisce non solo un dovere civico, ma anche un **diritto fondamentale della persona**, sancito dall'art. 34 della Costituzione, finalizzato al pieno sviluppo umano, alla realizzazione personale e alla partecipazione attiva alla vita sociale e civile. La vigilanza sulla frequenza scolastica riveste pertanto una valenza educativa e preventiva, oltre che amministrativa e penale.

- **Ipotesi di inadempimento**

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

1. Mancata iscrizione:

Si configura la situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso alcuna istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione. Ai sensi dell'art. 570-ter, comma 2, c.p., il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (r.o.d.i. – genitori o tutori) è punito con la reclusione fino a **due anni**.

2. Elusione dell'obbligo di istruzione:

Si configura nel caso di minore che risulti assente da scuola per più di **quindici giorni**, anche non consecutivi, nel corso di **tre mesi**, senza giustificati motivi, oppure quando **non frequenti almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato**, senza motivazioni valide e documentate.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



P FESR
SICILIA 2014-2020

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Examination Centre





MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale

"BOER-VERONA TRENTO"

Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA

Tel. 090.42910/fax 090.3710517 **MEIC893003** C.F. 80007240833

meic893003@istruzione.it meic893003@pec.istruzione.it

www.icboerveronatreto.edu.it



• Obblighi di vigilanza e procedure di segnalazione

I **Docenti coordinatori di classe** devono verificare costantemente la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, e comunicare **mensilmente** ai referenti per la dispersione scolastica:

- gli alunni assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- gli alunni la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Il **Dirigente Scolastico**, ricevuta la segnalazione, comunica senza ritardo la situazione al **responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (famiglia)**, invitando al ripristino della frequenza scolastica entro **sette giorni**.

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro il termine indicato, il Dirigente Scolastico **avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco** affinché questi proceda all'ammonizione del r.o.d.i., invitandolo ad adempiere ai propri obblighi.

Qualora, nonostante l'ammonizione, il minore continui a non frequentare, il **Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale**, inoltrando **denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario**.

Ai sensi dell'art. 570-ter, comma 2, c.p., il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 del T.U., **non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi l'assenza con motivi di salute o altri impedimenti gravi**, è punito con la **reclusione fino a un anno**.

Il **Pubblico Ministero**, quando acquisisce la notizia di reato, informa senza ritardo il **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni** per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del codice civile.

• Valutazione delle giustificazioni delle assenze

La disciplina delle assenze, oltre a incidere sulla validità dell'anno scolastico e sull'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, assume rilievo anche in relazione al rispetto dell'obbligo di istruzione.

È pertanto indispensabile un'attenta valutazione della natura, della documentazione e della tempestività delle giustificazioni delle assenze, secondo i seguenti criteri:

- Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte in conformità al Codice di Deontologia Medica, basate su rilievi clinici direttamente constatati o documentati.
- Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, prive di riscontro oggettivo.
- Non sono accettate **certificazioni cumulative o postume**, spesso presentate a fine anno scolastico per giustificare assenze protratte nel tempo.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



P FESR
SICILIA 2014-2020

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Examination Centre





MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale

"BOER-VERONA TRENTO"

Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA

Tel. 090.42910/fax 090.3710517 **MEIC893003** C.F. 80007240833

meic893003@istruzione.it meic893003@pec.istruzione.it

www.icboerveronatrento.edu.it



- Non possono essere considerate idonee giustificazioni che facciano generico riferimento a stati d'ansia, problematiche psicologiche non certificate o motivi di famiglia non adeguatamente documentati.
- Tali giustificazioni, se non supportate da documentazione adeguata, non rientrano tra gli "impedimenti gravi" previsti dalla legge e non escludono le assenze dal computo utile per l'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico.

I docenti coordinatori devono segnalare ai referenti dispersione anche i casi di frequenza irregolare accompagnata da giustificazioni ripetute o dubbie, al fine di consentire ulteriori verifiche e azioni di supporto.

• **Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica**

I Docenti coordinatori e referenti di classe sono tenuti a individuare tempestivamente le situazioni a rischio di dispersione scolastica, in particolare per quegli studenti che, per motivi diversi (disagio personale, difficoltà relazionali, conflittualità nel gruppo classe, poca partecipazione, frequenza irregolare, demotivazione), mostrano segnali di allontanamento dal circuito scolastico.

Tali situazioni devono essere comunicate ai referenti di istituto per la dispersione scolastica e successivamente agli **Osservatori di Area sulla Dispersione Scolastica**, struttura costituita dall'USR Sicilia, a cui fanno capo gli **Operatori Psicopedagogici Territoriali (OPT)**, istituiti per il monitoraggio e il contrasto delle fenomenologie legate all'abbandono scolastico.

La presente circolare intende garantire un'applicazione uniforme e consapevole delle norme vigenti in materia di obbligo di istruzione e di contrasto alla dispersione scolastica, promuovendo la collaborazione tra scuola, famiglie ed enti locali.

Si invita tutto il personale docente a prestare la massima attenzione al monitoraggio delle frequenze e alla corretta gestione delle segnalazioni, nel rispetto della normativa e nell'ottica di tutela del diritto allo studio di ciascun alunno.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Santo Longo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93)



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



P FESR
SICILIA 2014-2020

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Examination Centre

